



Ispettorato territoriale del lavoro di Taranto

CONTRATTO DI CONSULENZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008, DELL'ITL DI TARANTO

1. GENERALITÀ

Il presente contratto regola il rapporto tra il dott. Nicola Giannoccaro, nato a ~~_____~~ il ~~___/___/19__~~ residente in Bari alla ~~_____~~ e cod. fisc. ~~_____~~ (di seguito "professionista"), designato quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto e tale amministrazione, (di seguito "committente") rappresentata dal Direttore *pro-tempore*, dott. Michele Campanelli, in qualità di committente nonché Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 del citato I.T.L. di Taranto, che ha sede in Taranto, alla via Orazio Flacco, n. 11 e dal 12 luglio 2021, avrà sede unica in Taranto alla via Japigia, n. 2.

2. OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente contratto ha per oggetto lo svolgimento dell'incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'ITL Taranto e, in particolare, dei compiti prescritti dall'art. 33 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e quelli prescritti dalla normativa.

Il professionista si obbliga a svolgere le seguenti attività:

- a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione;
- b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
- c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del d. lgs. n. 81/2008;
- f) fornitura in favore dei dipendenti dell'ITL di Taranto e dei CC del N.I.L. di Taranto delle informazioni e della formazione ai sensi dell'articolo 36 del d. lgs. n. 81/2008.

Il professionista conferma che l'indirizzo cui inoltrare ogni comunicazione inerente l'incarico in oggetto è la casella di p.e.c.: ~~_____@_____it~~

Il professionista s'impegna a comunicare ogni variazione di tale recapito che dovesse sopravvenire

L'incaricato in particolare dovrà:

- 1) redigere il Documento di Valutazione dei rischi entro un mese dalla stipulazione del presente contratto;
- 2) svolgere almeno una riunione periodica annuale prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e, comunque, la prima entro il 1 settembre 2021;
- 3) effettuare due sopralluoghi quadrimestrali della sede per segnalazioni di competenza e verifica dei D.P.I., per ciascun anno;
- 4) predisporre il Piano d'emergenza ed evacuazione ed eventuali aggiornamenti;

- 5) organizzare e realizzare almeno una prova d'evacuazione per anno, e comunque la prima entro il 31.12.2021;
- 6) svolgere almeno una riunione d'aggiornamento della formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro al personale per anno, e comunque la prima entro il 31. 12. 2021.

Gli elaborati saranno consegnati in tre copie di cui una riproducibile.

Ove la presentazione degli elaborati e l'espletamento delle attività elencate nel presente articolo venga ritardata oltre il termine sopra stabilito, è in facoltà del committente decurtare dal relativo compenso, per ogni giorno di ritardo, euro 15,00 a titolo di penale.

Rientrano altresì nell'oggetto del contratto lo svolgimento di qualunque adempimento previsto dalla normativa vigente a carico del RSPP, anche in collaborazione con il Medico Competente dell'ITL di Taranto e l'attività di costante informazione del Datore di lavoro in merito a tutto ciò che concerna la sicurezza, con particolare riguardo agli obblighi e agli adempimenti del datore di lavoro in materia.

Ove richiesto per servizi, forniture ecc che saranno svolte nell'ITL di Taranto, il RSPP s'impegna a:

- a) prestare la propria collaborazione mediante supporto e consulenza;
- b) se ritenuto necessario, redigere, entro 3 giorni dalla richiesta, il DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenti) relativi a in relazione all'attività di indizione delle procedure di gara da parte dell'I.T.L.
- c) redigere relazione per rilevazione di rischio di gas Radon;

Tutte le spese le imposte e le tasse derivanti dall'incarico a esclusione dell'IVA. e CNPAIA (cassa dell'Ordine), relative al presente incarico saranno a carico del professionista incaricato.

Il mancato assolvimento dei compiti obbligatori per legge è motivo di mancato pagamento del compenso di seguito indicato senza che il professionista incaricato possa pretendere o eccepire alcunché.

3. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Committente, avendo presenti le necessità professionali del RSPP, s'impegna a collaborare con il professionista, fornendo tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidato.

In particolare, il Committente, proprio al fine di consentire al RSPP di svolgere al meglio i propri compiti, si obbliga a fornire tutte le informazioni relativamente a:

- natura dei rischi;
- organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive;
- dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- prescrizioni degli organi di vigilanza;
- nominativi dei neo-assunti o trasferiti;
- variazioni o modifiche alle attrezzature e/o agli ambienti di lavoro che dovessero intervenire successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Il Committente fornirà al RSPP adeguata documentazione e supporti (es. incontri con personale) tutte le volte che sarà dal medesimo professionista richiesto.

4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RSPP

Il RSPP si obbliga a svolgere le attività elencate nel presente contratto personalmente e in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né di orario nei confronti della p.a. Committente.

È in facoltà del RSPP di avvalersi di propri sostituti e/o ausiliari. In tal caso, però, questi agiranno sotto la direzione del Prestatore e sotto la sua responsabilità, senza diritto di avanzare pretesa alcuna nei confronti del Committente.

Il Prestatore s'impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta il Committente riterrà necessario richiedere chiarimenti al riguardo.

5. COMPENSO

Il compenso per ciascun anno per il presente incarico è di euro 2.500,00, comprensivi di IVA. e CNPAIA e qualsivoglia spesa connessa all'espletamento delle prestazioni dedotte nel presente contratto.

Il pagamento delle competenze, avverrà dopo l'espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 2 del presente contratto, dietro presentazione di regolare fattura e della documentazione di regolarità contributiva aggiornata (DURC) o certificazione di regolarità contributiva equipollente rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza, secondo le modalità previste dalla legge.

6. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto salvo recesso anticipato che dovrà essere comunicato per iscritto, tramite p.e.c. o raccomandata con a.r., con preavviso non inferiore a 30 gg.

Il presente contratto s'intenderà risolto alla scadenza prevista e non è ammesso il rinnovo tacito, come previsto dalla L. n. 62/2005, art. 23.

7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante comunicazione scritta nei seguenti casi:

- qualora il RSPP non ottemperi agli obblighi espressamente indicati nell'art. 4 del presente contratto;
- nel caso di ritardo delle prestazioni richiamate all'art. 2 superi i sessanta giorni;
- qualora il Committente non adempia agli obblighi indicati nell' articolo 5 del presente contratto.

8. MODIFICHE

Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo accordo, concordate tra le Parti, avranno efficacia solo se rivestiranno la forma scritta.

9. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le parti contraenti, anche avvalendosi dell'apporto dei propri collaboratori, si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in esecuzione del presente contratto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, come informazioni riservate, e non le renderanno accessibili a terze parti, a eccezione dei casi in cui ciò sia previsto dalla legge.

Il RSPP dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di assicurare l'adozione - tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento eseguito - di misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati trattati e assicurare la tutela dei diritti e libertà degli interessati.

A tal fine dovrà:

- mettere a disposizione dell'I.N.L. tutte le informazioni necessarie ad eseguire le attività di verifica previste dall'art. 28, lettera "h" del regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga del servizio oggetto del presente rapporto;
- comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679 e a seguire le istruzioni operative da questo specificatamente impartite.

10. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del presente rapporto sarà competente il foro di Taranto.

Taranto, li 28 giugno 2021

Il professionista RSPP

Il Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto
Michele Campanelli

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342, c.c. il RSPP dichiara di avere attentamente letto e di accettare specificamente il contenuto delle seguenti clausole del presente contratto:

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

Art. 5 - Compenso

Art. 6 - Durata del Contratto

Art. 7 - Clausola risolutiva espressa

Art. 10 - Foro competente

Torino li 28 Giugno 2021

Dott. Nicola Giannoccaro

